



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
Comitato Regionale  
PIEMONTE VALLE D'AOSTA  
[piemontevda.lnd.it](http://piemontevda.lnd.it)



COMUNICATO UFFICIALE N. 60

DATA PUBBLICAZIONE 17/2/2024

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

## **1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

### **1.1. Modifiche al programma gare**

#### **1.1.1. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.**

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

## **2. RISULTATI**

### **COPPA PIEMONTE V.AOSTA DI PRIMA CATEGORIA**

#### **RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/02/2024**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

<b>GIRONE C - 2 Giornata - A</b>		
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	- BOSCONERESE A.S.D.	Del GS

## **3. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Laudi Chiara Francesca Maria, coadiuvato dai sostituti Avv. Armando Francia, Marco Bertuzzi, Franco Corbo, Marco Maria Schiavone, Nadia Di Brita e Nicola Princi assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Pannace Francesco, nella riunione del 17 Febbraio 2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

# COPPA PIEMONTE VALE D'AOSTA DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 15/ 2/2024

- **Gara AUTOVIP SAN MAURO CALCIO - BOSCONERESE A.S.D.**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il reclamo presentato da parte della Società ASD POLISPORTIVA BOSCONERESE avverso la regolarità della gara disputata in data 15/02/2024 contro la società ASD AUTOVIP SAN MAURO CALCIO, valida per la Coppa Piemonte Prima Categoria, Girone C, s.s. 2023/2024, con il quale la Società reclamante lamenta la irregolarità della partita in ragione della convocazione e dello schieramento in campo da parte degli avversari del calciatore Samuele POZZANA, con la maglia n. 8, giocatore che risultava squalificato per un turno, in recidività in ammonizioni, come da C.U. del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta n. 40 del 30/11/2023, squalifica da scontarsi nella prima partita utile della Coppa Piemonte;

- osservato che il predetto ricorso è stato depositato a mezzo PEC presso gli Uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta in data 16/02/2024 alle ore 14:04 unitamente alla ricevuta di versamento del contributo per il ricorso e contestualmente trasmesso alla controparte, ed è stato preceduto dal prescritto preannuncio inviato a mezzo PEC al Comitato Regionale ed alla controparte in data 16/02/2024 alle ore 9:50, e dunque nel rispetto dei termini abbreviati di cui al C.U. n. 76/A della F.I.G.C., pubblicato con C.U. LND n. 104 del 21/08/2023;

- esaminati il referto di gara nonché la distinta giocatori della ASD AUTOVIP SAN MAURO CALCIO per la gara in oggetto, dai quali risulta effettivamente lo schieramento in campo del suddetto giocatore, destinatario altresì di un provvedimento di ammonizione, e verificato il Sig. Pozzana si trovava in costanza di squalifica, come lamentato dalla reclamante;

- ritenuto dunque fondato nel merito il reclamo della ASD POLISPORTIVABOSCONERESE DELIBERA - di accogliere il reclamo presentato dalla società ASD POLISPORTIVA BOSCONERESE, assegnando gara persa alla Società ASD AUTOVIP SAN MAURO CALCIO, ed omologando il seguente risultato:

ASD AUTOVIP SAN MAURO - ASD POLISPORTIVA BOSCONERESE 0-3;

- di comminare l'ammenda di Euro 150,00 alla ASD AUTOVIP SAN MAURO CALCIO;

- di squalificare il Dirigente accompagnatore Sig. Vito MILANO, che ha sottoscritto la distinta di gara, sino al 12/04/2024;

- di squalificare per un'ulteriore gara il giocatore Samuele POZZANA, squalifica da scontarsi a seguito della precedente;

- di disporre la restituzione in favore della ASD POLISPORTIVA BOSCONERESE dell'importo della tassa di reclamo, in ragione dell'accoglimento dello stesso.

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **MASSAGGIATORI**

### **I AMMONIZIONE DIFFIDA**

LUERA ALESSANDRO

(AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)

## **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

PICARIELLO RICCARDO (AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)

## **CALCIATORI**

### **III AMMONIZIONE DIFFIDA**

POZZANA SAMUELE (AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)

MENNUNI GIUSEPPE (BOSCONERESE A.S.D.)

### **I AMMONIZIONE DIFFIDA**

ABBONDANZA ANGELO  
MARCO (AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)

CAPUSSOTTO LORIS (BOSCONERESE A.S.D.)

FERRANDINO DAVIDE (BOSCONERESE A.S.D.)

## **ERRATA CORRIGE**

- Sul comunicato ufficiale n. 59 del 15/02/2024, Campionato Under 16 per errata trascrizione appare il sottototato provvedimento disciplinare:

## **GARE DEL 21/ 2/2024**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

ACCONCIAIOCO RICCARDO (CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)

Deve invece leggersi:

## **GARE DEL 10/ 2/2024**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

ACCONCIAIOCO RICCARDO (CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)

- Sul comunicato ufficiale n. 59 del 15/2/2024, campionato Under 14 Regionale – gare del 10/02/2024 –, per mero errore materiale è stata omessa parte della delibera relativa alla squalifica del Signor Signoretta Giuseppe (Pinerolo).

La delibera corretta è la seguente:

### **SQUALIFICA FINO AL 15/ 2/2026**

SIGNORETTA GIUSEPPE (PINEROLO)

Espulso per espressione blasfema, alla notifica del provvedimento disciplinare sputava in direzione del Direttore di Gara, attingendolo sulla persona. Al termine della gara invitato dal proprio allenatore a scusarsi con l'arbitro, rivolgeva allo stesso minacce di violenza fisica. Sanzione comminata tenendo conto della condotta complessiva del calciatore e di quanto previsto dall'art 35, comma 1 e 2 CGS nella nuova formulazione. **Ai sensi dell'art. 35, comma 7, C.G.S. si specifica che la sanzione inflitta va considerata ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico della Società di appartenenza del calciatore, così come deliberato dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.**

- Sul comunicato ufficiale n. 59 del 15/02/2024, Campionato Serie C1 Calcio a cinque gara del 9/02/2024 per errata imputazione dati appare il sottonotato provvedimento disciplinare:

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CIRILLO JODI – POLISPORTIVA DRUENTO ASD

Deve invece leggersi

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CIRILLO JODI –POLISPORTIVA DRUENTO ASD

Per non aver volutamente salutato la terna al termine della gara per protesta.

- Sul comunicato ufficiale n. 59 del 15/2/2024, campionato Regionale Under 15 – gare del 11/02/2024 causa errore arbitrale appare il sottonotato provvedimento disciplinare:

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

IZZO DIEGO

(MIRAFIORI A.S.D.)

Il giocatore IZZO Diego viene pertanto riqualficato e deve invece leggersi BLANCO ROBERTO (MIRAFIORI A.S.D.) ammonito per la prima volta.

- Sul comunicato ufficiale n. 59 del 15/2/2024, Campionato di Seconda categoria – gare del 11/02/2024 causa errore arbitrale appare il sottonotato provvedimento disciplinare:

## CALCIATORI NON ESPULSI

### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LIVRIERI GIUSEPPE

(RIVER SESIA CALCIO)

Il giocatore LIVRIERI GIUSEPPE deve intendersi riqualificato a tutti gli effetti ed il giocatore GILI MARTINO (RIVER SESIA CALCIO) ammonito con diffida (VII INFR)

- Sul comunicato ufficiale n. 59 del 15/2/2024, campionato Regionale Under 14 – gare del 10/02/2024, per errore arbitrale appare il seguente risultato

ASSOCIAZIONE CALCIO BRA      PEDONA BORGO S.D.      4 - 1  
deve invece leggersi:

ASSOCIAZIONE CALCIO BRA      PEDONA BORGO S.D.      4 - 2

- Sul comunicato ufficiale n. 59 del 15/2/2024, campionato Under 13 Pro – gare del 13/02/2024 –, per errata imputazione dati appare il seguente risultato

JUVENTUS F.C. SPA      SPEZIA CALCIO S.R.L. 13      2 - 0

deve invece leggersi:

JUVENTUS F.C. SPA      SPEZIA CALCIO S.R.L. 13      2 - 3

- Sul comunicato ufficiale n. 59 del 15/2/2024, campionato Under 13 Pro – gare del 11/02/2024 –, per errata imputazione dati appare il seguente risultato

VIRTUS ENTELLA S.R.L.13      TORINO F.C. S.P.A. sq.B      3 - 2

deve invece leggersi:

VIRTUS ENTELLA S.R.L.13      TORINO F.C. S.P.A. sq.B      2 - 4

Il Giudice Sportivo Territoriale  
(Avv. Laudi Chiara Francesca Maria)

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 2 Marzo 2024**

**Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 17 Febbraio 2024**

Il Segretario  
(Roberto Scrofani)

Il Presidente  
(Mauro Foschia)